



# COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Provincia di Vicenza

N. 19 del Registro

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE**

L'anno **2023**, addì **30** del mese di **Maggio** alle ore **19:30**, in presenza presso il Municipio ed in videoconferenza, nel rispetto del Regolamento per la disciplina delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale in videoconferenza o in modalità mista, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	LAIN STEFANO	Sindaco	P
2	LOTTO RENZO	Consigliere	P
3	SUDIRO ALESSANDRO	Consigliere	AG
4	BILATO SILVANO	Consigliere	P
5	PERON NICOLA	Consigliere	P
6	BACCARIN GIUSEPPE	Consigliere	P
7	ROSANO MARCELLO	Consigliere	AG
8	CANDIAN KATIA	Consigliere	P
9	ZEBELE ANNALISA	Consigliere	P VIDEOCONFERENZA
10	MESCALCHIN MANUELA	Consigliere	P
11	BOLIS ALBERTO	Consigliere	P VIDEOCONFERENZA
12	FANTIN ERIKA	Consigliere	P
13	CALANDRA STEFANO	Consigliere	P

Scrutatori: BILATO SILVANO, CANDIAN KATIA, CALANDRA STEFANO

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE, Stefano Fusco. Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Lain Stefano, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente oggetto:

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito – a decorrere dal 1° gennaio 2014 – l'imposta Unica Comunale (IUC), la quale era composta dall'imposta Municipale propria (IMU) dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- l'articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti – TARI approvato (dapprima) ed aggiornato (poi) con deliberazioni consiliari n. 54 del 19/12/219 e n. 6 del 02/03/2021, rispettivamente;

VISTO l'Art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, con il quale sono state assegnate all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/1995"; in particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della richiamata Legge n. 205/2017;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

RITENUTO quindi opportuno procedere ad approvare il Regolamento TARI (ALL. A e ALL. 1 – 2 - 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di ottemperare, a decorre dal 1° Gennaio 2023, alla disciplina regolatoria di ARERA (sopra illustrata), ancorché nel rispetto della normativa TARI vigente;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e successive modifiche che prevede quanto segue: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 5quiquies dell'articolo 3, che nella conversione, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2022, n. 15, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 43, comma 11, d.l. 50 del 17-05-2022 (G.U. n. 144 del 17-05-2022) in base al quale all'articolo 3, comma 5-quiquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno del 19/04/2023 che ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025;
- il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il d.lgs.18-8-2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettere b, del Dlgs. 267/2000, (ALL. B) con nostro prot. n. 4330 del 23/05/2023;

#### **RICHIAMATE:**

- ▣ la deliberazione consiliare n. 38 del 22-12-2022 di approvazione del D.U.P.S. 2023-2025;
- ▣ deliberazione consiliare n. 41 del 22-12-2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023 - 2025;
- ▣ la deliberazione di giunta comunale n. 1 del 10-01-2023 di approvazione del P.E.G. 2023-2025;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione, effettuata in forma palese (e, limitatamente ai presenti in videoconferenza, per appello nominale)

**Favorevoli:** sette

**Contrari:** ///

**Astenuti:** quattro (Bolis, Calandra, Fantin, Mescalchin)

#### **DELIBERA**

1. di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale - TARI - del Comune di Grisignano di Zocco (ALL. A e ALL. 1 - 2 - 3);

3. di abrogare il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 19/12/219 e rettificato con deliberazione n. 6 del 02/03/2021
4. di demandare all'ufficio competente la trasmissione della presente deliberazione mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine del 14 ottobre 2023;

Con la seguente votazione, effettuata in forma palese (e, limitatamente ai presenti in videoconferenza, per appello nominale)

**Favorevoli:** sette

**Contrari:** ///

**Astenuti:** quattro (Bolis, Calandra, Fantin, Mescalchin)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, per le motivazioni di cui in premessa e che s'intendono qui trascritte e riportate come parte integrante anche del presente dispositivo.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
STEFANO FUSCO

IL SINDACO  
LAIN STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente presso il sistema informativo del Comune di Grisignano di Zocco, l'accesso agli atti viene garantito tramite l'ufficio Ragioneria ed i singoli responsabili al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/1990 e s.m.i nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Grisignano di Zocco.